



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 74621

Raccolta numero 35750

REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ETS

CON PERSONALITÀ GIURIDICA

Bergamo, 18 (diciotto) giugno 2026 (duemilaventisei).

Nel mio studio sito in Via Divisione Julia 7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, sono presenti i signori

. **ARNABOLDI FILIPPO**, nato a Como l'11 novembre 2002, codice fiscale RNB FPP 02S11 C933P e residente in Cermenate (CO), via Felice Cavallotti n.9;

. **CALIANDRO MARTINA MARIA**, nata a Milano il 22 dicembre 2002, codice fiscale CLN MTN 02T62 F205W e residente in Treviglio (BG), via Sergio Mulitsch n.26;

. **CARMINATI MICHELA**, nata a Treviglio (BG) il 23 ottobre 2002, codice fiscale CRM MHL 02R63 L400V e residente in Treviglio (BG), via Peschiera n.26C;

. **COLOMBO (cognome) ALESSANDRA (nome)**, nata a Seriate (BG) il 18 maggio 2002, codice fiscale CLM LSN 02E58 I628U e residente in Ciserano (BG), via Antonio Locatelli Vic.A. n.4;

. **COLOMBO (cognome) SAUL (nome)**, nato a Treviglio (BG) il 12 marzo 2002, codice fiscale CLM SLA 02C12 L400N e residente in Cassano D'Adda (MI), via Linificio Case Alte n.10;

. **FOGLIENI (cognome) CASSANDRA AGNESE (nome)**, nata a Treviglio (BG) il 21 gennaio 1983, codice fiscale FGL CNS 83A61 L400W e residente in Bergamo, via Giorgio e Guido Paglia n.36;

. **FOGLIENI JORDAN**, nato a Bergamo il 18 giugno 1973, codice fiscale FGL JDN 73H18 A7940 e residente in Ciserano (BG), via Walt Disney n.41;

. **FOGLIENI JONATHAN**, nato a Bergamo l'8 agosto 1976, codice fiscale FGL JTH 76M08 A794S e residente in Ciserano (BG), via M. Teresa di Calcutta n.10B;

. **GRITTI NOA**, nata a Seriate (BG) il 18 ottobre 2002, codice fiscale GRT NOA 02R58 I628T e residente in Ciserano (BG), via Francesca n.44;

. **MASNERI CRISTINA**, nata a Rovato (BS) il 21 maggio 1972, codice fiscale MSN CST 72E61 H598P e residente in Ciserano (BG), via Walt Disney n.41;

. **MASNERI DANIELA**, nata a Rovato (BS) il 22 maggio 1971, codice fiscale MSN DNL 71E62 H598U e residente in Castelli Calepio (BG), via Biffi n.13A;

. **MASNERI SIMONA**, nata a Rovato (BS) il 13 agosto 1976, codice fiscale MSN SMN 76M53 H598Y e residente in Castelli Calepio (BG), via Biffi n.13A;

. **MASNERI STEFANO**, nato a Sarnico (BG) il 17 settembre 1983, codice fiscale MSN SFN 83P17 I437Y e residente in Erbusco (BS), via Pace di Lodi n.1;

. **PERLETTI ANGELO ARTURO ENRICO**, nato a Calcinato (BG) il 16 luglio 1970, codice fiscale PRL NLR 70L16 B393P e residente in Castelli Calepio (BG), via Biffi n.13A;

. **SPADA MARTINA**, nata a Bergamo il 4 ottobre 2002, codice fi-

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo
il 24 giugno 2026
al n. 29959
Serie 1T
Euro 245,00

scale SPD MTN 02R44 A794C e residente in Ciserano (BG), via I Maggio n.8.

Comparenti cittadini italiani delle cui identità personali io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale stipulano quanto segue:

1° - I signori ARNABOLDI FILIPPO, CALIANDRO MARTINA MARIA, CARMINATI MICHELA, COLOMBO ALESSANDRA, COLOMBO SAUL, FOGLIENI CASSANDRA AGNESE, FOGLIENI JORDAN, FOGLIENI JONATHAN, GRITTI NOA, MASNERI CRISTINA, MASNERI DANIELA, MASNERI SIMONA, MASNERI STEFANO, PERLETTI ANGELO ARTURO ENRICO e SPADA MARTINA dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, un'**Associazione con personalità giuridica** denominata:

"Associazione Project Nicky - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Di seguito anche solo 'Associazione'.

2° - L'Associazione ha sede in Ciserano (BG), via Walt Disney n.41.

3° - L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, D.Lgs. n.117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, D.Lgs. n.117/2017.

Lo scopo dell'Associazione è in particolare:

- sensibilizzare l'opinione pubblica su temi sociali e sanitari attraverso eventi e momenti di incontro;

- sostenere e promuovere la ricerca scientifica con particolare attenzione alle malattie oncologiche rare che colpiscono i giovani adulti;

- promuovere e sostenere interventi strutturali nei luoghi di cura, per garantire la migliore degenza ai pazienti giovani adulti e sensibilizzare alla necessità di supporto e presenza in reparto di genitori, parenti o amici durante la permanenza in reparto del malato.

Il tutto come meglio indicato agli articoli 2 e 3 dello statuto dello statuto di cui subito oltre.

4° - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5° - Più specificatamente per gli scopi, il patrimonio, gli associati, gli organi dell'Associazione e il suo scioglimento, l'Associazione è regolamentata dalle norme dello statuto, costituito da 22 (ventidue) articoli che, previa lettura da me data agli intervenuti, che lo approvano e sottoscrivono a conferma, viene al presente allegato sotto la **lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale.

6° - L'Associazione è diretta e amministrata, a norma dell'art.10 dello statuto da un Consiglio Direttivo, con tutti i poteri come previsti dall'art.10 dello statuto stesso.

A norma del richiamato art.10 dello statuto viene determinato in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'organizzazione operativa dell'Associazione stessa, per l'esercizio in corso e per i due successivi e così fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2028, vengono designati a comporre il primo Consiglio Direttivo, seguendo il disposto sempre dell'art.10 dello statuto, i signori

ARNABOLDI FILIPPO, suddetto,

MASNERI CRISTINA, suddetta, e

FOGLIENI JORDAN, suddetto,

tutti cittadini italiani e domiciliati presso la sede della costituenda Associazione.

In deroga all'art.10 dello statuto e ai fini già appena prima precisati, viene fin d'ora designato Presidente del Consiglio Direttivo il signor ARNABOLDI FILIPPO.

Per ora non viene determinato alcun compenso a favore dei componenti del Consiglio Direttivo.

I nominati membri del Consiglio Direttivo, qui intervenuti, accettano la loro designazione.

7° - Per costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS con contestuale ottenimento della personalità giuridica, i soci fondatori mettono a disposizione della stessa la necessaria liquidità pari ad Euro 15.200,00 (quindicimiladuecento/00) nelle seguenti misure:

. ARNABOLDI FILIPPO	Euro	200,00
. CALIANDRO MARTINA MARIA	Euro	200,00
. CARMINATI MICHELA	Euro	200,00
. COLOMBO ALESSANDRA	Euro	200,00
. COLOMBO SAUL	Euro	200,00
. FOGLIENI CASSANDRA AGNESE	Euro	200,00
. FOGLIENI JORDAN	Euro	6.400,00
. FOGLIENI JONATHAN	Euro	200,00
. GRITTI NOA	Euro	200,00
. MASNERI CRISTINA	Euro	6.200,00
. MASNERI DANIELA	Euro	200,00
. MASNERI SIMONA	Euro	200,00
. MASNERI STEFANO	Euro	200,00
. PERLETTI ANGELO ARTURO ENRICO	Euro	200,00

. SPADA MARTINA

Euro 200,00.

I soci si obbligano ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome dell'Associazione, il complessivo importo suindicato nel più breve tempo possibile.

8° - I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'Associazione sono disciplinati dal Codice del Terzo Settore, dalla Normativa Applicabile e dagli articoli dello Statuto.

9° - Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2026.

10° - Imposte e spese del presente atto sono assunte dall'Associazione.

Si richiamo e si richiedono, occorrendo, tutte le agevolazioni fiscali conseguibili.

11° - Il nominato Consiglio Direttivo, in persona del Presidente e dei consiglieri, tutti in via tra loro disgiunta, è facoltizzato a presentare alla competente Autorità domande o istanze volte all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS con contestuale ottenimento della personalità giuridica, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'Associazione della qualifica di ETS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune, inclusa l'apertura di rapporti bancari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Delegato il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per richiedere la personalità giuridica, (iv) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, unitamente all'allegato lettera "A", signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.

firmato: ARNABOLDI FILIPPO

firmato: CALIANDRO MARTINA MARIA

firmato: CARMINATI MICHELA

firmato: COLOMBO ALESSANDRA

firmato: COLOMBO SAUL

firmato: FOGLIENI CASSANDRA AGNESE

firmato: FOGLIENI JORDAN

firmato: FOGLIENI JONATHAN

firmato: GRITTI NOA

firmato: MASNERI CRISTINA

firmato: MASNERI DANIELA
firmato: MASNERI SIMONA
firmato: MASNERI STEFANO
firmato: PERLETTI ANGELO ARTURO ENRICO
firmato: SPADA MARTINA
firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 74621/35750 Repertorio

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione riconosciuta denominata

"Associazione Project Nicky - ENTE DEL TERZO SETTORE"

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Ciserano (BG).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

Art.2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è in particolare:

- sensibilizzare l'opinione pubblica su temi sociali e sanitari attraverso eventi e momenti di incontro;
- sostenere e promuovere la ricerca scientifica con particolare attenzione alle malattie oncologiche rare che colpiscono i giovani adulti;
- promuovere e sostenere interventi strutturali nei luoghi di cura, per garantire la migliore degenza ai pazienti giovani adulti e sensibilizzare alla necessità di supporto e presenza in reparto di genitori, parenti o amici durante la permanenza in reparto del malato.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai seguenti principi:

- il volontariato come espressione attiva di cittadinanza;
- lo spirito di condivisione e di fraternità degli associati nel loro operare.

Art.3 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, D.Lgs. n.117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione può, inoltre, organizzare attività quali:

a) sviluppare ogni altra attività, anche di natura commerciale, connessa ed affine a quelle sopra indicate; potrà inoltre promuovere raccolte di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali;

b) sviluppare le proprie attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie rese da parte degli associati;

c) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione, anche al di fuori del territorio comunale, con gli Enti Locali e privati o con altre associazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi ed in coerenza con la propria identità e finalità statutaria;

d) svolgere, in regime di accreditamento con Amministrazioni pubbliche, attività aventi finalità sociali in conformità ai propri fini istituzionali-statutari;

e) partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti e/o Società di capitali con scopi sociali, culturali ed artistici;

f) svolgere qualsiasi attività culturale e compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini;

g) nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di Enti terzi Pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Sarà consentito all'Associazione esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Possono essere soci anche persone giuridiche in genere purché aventi finalità affini a quelle istituzionali dell'associazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora stabilito previsto dal Codice del Terzo Settore.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio consuntivo dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dei propri genitori.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare, i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tra i soci vi è una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma

di discriminazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo, nei limiti di legge, ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Attività di volontariato e assicurazione dei volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.7 - Recesso, esclusione e decadenza del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine del versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione e chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Vicepresidente, ove nominato;
- 5) il Segretario, ove nominato;
- 6) l'Organo di Controllo, ove nominato o nei casi previsti dalla legge;
- 7) il Comitato Scientifico, ove nominato.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.9 - L'Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione, dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o da chi ne fa le veci, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del gior-

no della seduta, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, trasferimento della sede legale, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente e, ove previsto, del Vicepresidente,
- b) elezione e revoca del Consiglio Direttivo,
- c) elezione e revoca, ove previsto dalla legge, dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.
- d) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- e) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Direttivo,
- f) approvazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- g) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- h) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, qualora nominato in ogni riunione, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea; verifica la decadenza dei soci;
- g) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- h) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- i) predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

k) adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

l) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

n) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

o) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

p) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),

2) il Vicepresidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto anche al di fuori dall'ambito del Consiglio Direttivo).

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

Art.11 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qual-

siasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

f. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.13 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.14 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e. il registro dei volontari ai sensi dell'art.17, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, ove nominato in ogni riunione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

Art.15 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

È quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt.

2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 16 - Comitato scientifico

L'associazione si può dotare di un Comitato Scientifico per lo sviluppo delle finalità istituzionali, assumendo come riferimento i valori e gli ideali dello statuto.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, che ne decide anche il numero di componenti.

I componenti sono scelti tra gli esperti delle varie discipline attinenti all'attuazione degli scopi dell'associazione, in considerazione anche della particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti da malattie oncologiche rare che colpiscono i giovani adulti.

La durata in carica del comitato scientifico sarà direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato, cosicché, allorquando il consiglio direttivo cesserà dalla carica, decadranno dalla propria carica

anche i membri del comitato scientifico. I componenti sono rieleggibili. I componenti del Comitato Scientifico possono anche essere scelti tra non associati, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza specifica in coerenza con le finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il Comitato è presieduto da un presidente scelto tra i membri del Comitato.

Il Comitato sviluppa l'aspetto scientifico dell'associazione elaborando programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio Direttivo, seguendone lo svolgimento e verificando i risultati conseguiti.

Il Comitato verifica ed esprime il proprio parere con valore d'indirizzo, sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole previste per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio direttivo. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio direttivo;
- c) il fondo di dotazione indisponibile;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.18 - I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione ed espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo, ove predisposto, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13 del

D.Lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. In tal caso al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

È vietata ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art.20 - Trasformazione, fusione e scissione

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo in base alle disposizioni di legge e del Codice del Terzo settore.

Art.22 - Disposizioni finali

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

firmato: ARNABOLDI FILIPPO

firmato: CALIANDRO MARTINA MARIA

firmato: CARMINATI MICHELA

firmato: COLOMBO ALESSANDRA

firmato: COLOMBO SAUL

firmato: FOGLIENI CASSANDRA AGNESE

firmato: FOGLIENI JORDAN

firmato: FOGLIENI JONATHAN

firmato: GRITTI NOA

firmato: MASNERI CRISTINA
firmato: MASNERI DANIELA
firmato: MASNERI SIMONA
firmato: MASNERI STEFANO
firmato: PERLETTI ANGELO ARTURO ENRICO
firmato: SPADA MARTINA
firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)